

REGOLAMENTO (CEE) N. 1706/90 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 16/90 concernente il rilascio e la sospensione dei titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1201/88 del Consiglio, del 28 aprile 1988, che istituisce i meccanismi per l'importazione di taluni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 16/90 della Commissione⁽²⁾, il rilascio dei titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia, è stato sospeso;

considerando che in base alle comunicazioni inviate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4061/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, recante modalità di applicazione complementari per quanto riguarda i titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 582/89⁽⁴⁾, è stato rilevato che un gran numero di titoli d'importazione rilasciati non è stato utilizzato; che

occorre pertanto ripristinare il rilascio dei titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia, per permettere importazioni fino al volume globale di 19 900 t per l'anno in corso, previsto dal regolamento (CEE) n. 1201/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 16/90 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 115 del 3. 5. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 2 del 5. 1. 1990, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU n. L 63 del 7. 3. 1989, pag. 18.